

760.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	16, 17
Missioni valevoli nella seduta del 12 luglio 2000 .....	3	(Sezione 3 – Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	19
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	22
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	26
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 1 – Politica del Governo per l'attuazione di interventi per malati incurabili e terminali) .....	26
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	5	(Sezione 2 – Valutazioni del Presidente del Consiglio in merito al world gay pride) ....	26
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	6	(Sezione 3 – Iniziative del Governo in materia di incendi boschivi) .....	27
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 4 – Valutazioni del Governo sulla recente vicenda della consegna delle chiavi della città di Jesolo a Jorg Haider) .....	27
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) ..	6	(Sezione 5 – Iniziative del Governo in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) .....	28
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	6	(Sezione 6 – Valutazione da parte del Governo in merito a situazioni di disagio appartenenti all'Arma dei carabinieri) .....	28
<b>Disegno di legge n. 4932</b> .....	7		
(Sezione 1 – Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	7, 8		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 – Politica del Governo in materia di decentramento di funzioni alle regioni) ..	28	<b>Proposte di legge nn. 229-3730-3826-3935 ..</b>	31
(Sezione 8 – Iniziative del Governo per garantire l'effettività della pena e la sicurezza sociale) .....	29	(Sezione 1 – Articolo 11 ed emendamenti) ....	31, 32
(Sezione 9 – Iniziative del Governo per fronteggiare la crisi occupazionale in Calabria).....	29	(Sezione 2 – Ordini del giorno) .....	39
<b>Proposta di legge costituzionale</b> ( <i>approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata dal Senato</i> ) <b>n. 4979-5187-5733-B</b> .....	30	<b>Disegno di legge S. 3504</b> ( <i>approvato dal Senato</i> ) <b>n. 5451</b> .....	43
(Sezione 1 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	30	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	43
		(Sezione 2 – Articolo 2) .....	43
		(Sezione 3 – Articolo 3) .....	43
		(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	43

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 12 luglio 2000.**

Acquarone, Angelini, Benedetti Valentini, Bordon, Bressa, Brugger, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Colucci, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Fabris, Fassino, Finocchiaro, Frau, Gambale, Garra, Labate, Ladu, La Russa, Leone, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Ranieri, Rivera, Ricciotti, Saonara, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Acquarone, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Frau, Gambale, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Ranieri, Rivera, Ricciotti, Saonara, Saraca, Schietroma, Sica, Turco, Armando Veneto, Visco, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 11 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PARRELLI e MASTROLUCA: « Disposizioni in materia di dichiarazione di fallimento » (7188);

MARENGO ed altri: « Disposizioni per la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta sulle utenze domestiche » (7189);

PALMIZIO: « Ulteriori contributi a favore delle vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca" » (7190);

TOSOLINI: « Disposizioni per il risarcimento ai cittadini residenti negli intorni aeroportuali dei danni derivanti dai vortici provocati dal passaggio degli aeromobili » (7191);

TERZI E COPERCHINI: « Modifica all'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo » (7192).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 11 luglio 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

CENTO: « Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto » (7193).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*Commissione I (Affari costituzionali):*

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Istituzione della provincia della Venezia Orientale » (7127) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VALDUCCI e SCAJOLA: « Collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti nominati componenti della Giunta delle regioni a statuto ordinario che non sono consiglieri regionali » (7149) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissione II (Giustizia):*

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di reati contro la libertà sessuale » (5894) *Parere delle Commissioni I e XII.*

*Commissione VI (Finanze):*

BONO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di esenzione dall'imposta di bollo per i titoli di pagamento emessi dalle vittime dell'usura » (6996) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

*Commissione VII (Cultura):*

REPETTO ed altri: « Disposizioni per la realizzazione e gestione in sicurezza di piste destinate allo sci e ad altri sport invernali » (7046) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissione X (Attività produttive):*

S. 3903. — « Disposizioni in materia di navigazione satellitare » (approvato dal Senato) (7154) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

*Commissione XI (Lavoro):*

MASTELLA ed altri: « Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali » (7120) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento);*

MANZIONE: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali » (7141) *Parere delle Commissioni I e II;*

VOLONTÈ ed altri: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7147) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

ROTUNDO: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7148) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):*

« Delega al Governo per la riforma del diritto societario » (7123) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV.*

**Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

La VI Commissione permanente (Finanze) ha richiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, sia assegnata alla competenza primaria delle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);

VELTRONI ed altri: « Delega al Governo per la riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative » (6751).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta. La suddetta proposta di legge è pertanto nuovamente deferita, in sede referente, alla

competenza delle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), con i pareri delle Commissioni I, V, XI, e XIV.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge, già assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali), è deferita, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente), che ne ha fatto richiesta, per consentirne l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento con le proposte di legge C. 822, C. 5009, C. 5724, vertenti sulla stessa materia:

GERARDINI ed altri: « Legge-quadro sul Servizio ecologico volontario e disciplina delle guardie ecologiche volontarie » (3555) *Pareri delle Commissioni I, II, V, XI, XII e XIII.*

#### **Trasmissioni dal ministro per la solidarietà sociale.**

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 4 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, la relazione per l'anno 1999 sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti (doc. XXX, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 7 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti, relativa all'anno 1999 (doc. LXXIX, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.**

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera del 6 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM(2000)222 def.).

Tale atto è deferito, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alla XII Commissione (Affari sociali) e, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 7 e 10 luglio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come innovata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie del 25 e 31 maggio 2000.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 8 luglio 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha

dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Sulmona (L'Aquila), Santa Maria a Vico (Caserta), Buti (Pisa), Odalengo Grande (Alessandria), Capracotta (Isernia) e Roccasecca dei Volsci (Latina).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 agosto 2000. È altresì deferita, ai sensi del

comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 luglio 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'11 luglio 2000, pagina 4, prima colonna, ventiseiesima riga, il numero « II » è sostituito dal numero « III ».

**DISEGNO DI LEGGE: NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E  
SUL PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO (4932)**

**(A.C. 4932 - sezione 1)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

3. Le università, le aziende sanitarie e gli IRCCS garantiscono che i dirigenti del ruolo sanitario non in possesso della specializzazione di cui al comma 2, in servizio presso gli stessi, siano ammessi in soprannumero nelle rispettive scuole di specializzazione universitarie, sulla base di specifici protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei due livelli dirigenziali di medico e di psicologo del Servizio sanitario nazionale, fermi restando gli altri requisiti per i due profili professionali e fermo restando il carattere esclusivamente universitario delle specializzazioni di cui all'articolo 34 della citata legge n. 56 del 1989.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali di-

sposizioni e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate con le seguenti: per coprire i posti disponibili nelle dotazioni organiche definite ed approvate, in relazione alla effettiva necessità.*

**2. 16.** Cangemi, Valpiana.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: limiti aggiungere le seguenti: del 100 per cento.*

**2. 17.** Cangemi, Valpiana.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**2. 39.** Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**2. 38.** Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

**2. 37.** Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché del personale infermieristico.*

**2. 36.** Dalla Rosa, Paolo Colombo, Molgora.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 40.** Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , anche in carenza della specializzazione richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,*

**2. 41.** Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 2, sostituire le parole: sedici mesi con le seguenti: trentasei mesi di attività complessivamente prestata di cui dodici nel periodo immediatamente precedente la data del concorso riservato*

**2. 21** (Testo così modificato nel corso della seduta). Colombini.

*Al comma 2, sostituire le parole: sedici mesi con le seguenti: trentasei mesi di attività complessivamente prestata nella disciplina inerente il concorso.*

**2. 24** (Testo così modificato nel corso della seduta). Colombini.



*Al comma 2, sostituire le parole: sedici con le seguenti: trentasei.*

**\* 2. 23.** Colombini.

*Al comma 2, sostituire le parole: sedici con le seguenti: trentasei.*

**\* 2. 42.** Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

*Al comma 2, sostituire la parola: sedici con la seguente: dodici*

**2. 8.** Saia, Maura Cossutta.

*Al comma 2, dopo le parole: non inferiore a sedici mesi aggiungere le seguenti: di attività continuativamente prestata di cui dodici nel periodo immediatamente precedente la data del concorso riservato*

**2. 22.** Colombini.

*Al comma 2, dopo le parole: non inferiore a sedici mesi aggiungere le seguenti: di cui dodici di attività continuativamente prestata nella disciplina inerente il concorso*

**2. 20.** Colombini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente

all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

**\* 2. 6.** Conti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

**\* 2. 7.** Procacci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

**\* 2. 29.** Deodato.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in

base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

\* **2. 30.** Pivetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a cinque anni, sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, sempre che vi sia la vacanza e disponibilità nel corrispondente posto nella dotazione organica.

**2. 45.** Procacci.

*Sopprimere il comma 3.*

\*\***2. 12.** Saia, Maura Cossutta.

*Sopprimere il comma 3.*

\*\***2. 27.** Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **2. 48.** Governo.

*Al comma 3, dopo le parole: i dirigenti del ruolo sanitario aggiungere le seguenti: in servizio presso i reparti di radiologia, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare e anestesia e rianimazione.*

**2. 13.** Saia, Maura Cossutta, Del Barone.

*Al comma 3, sostituire le parole da: siano ammessi fino alla fine del comma con*

*le seguenti. non ne siano richiesti in deroga al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.*

**2. 28.** Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il possesso dei diplomi di specializzazione rilasciati dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35 della stessa legge e dell'articolo 1, comma 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e fermo restando il carattere esclusivamente universitario delle specializzazioni di cui all'articolo 34 della citata legge n. 56 del 1989, devono intendersi validi anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici di medico e psicologo del servizio sanitario nazionale per la disciplina psicoterapia o di psicologo per la disciplina psicologia.

**2. 31.** Battaglia.

*Al comma 4, sostituire le parole da: nei due livelli dirigenziali fino alla fine del comma con le seguenti: nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.*

**2. 32.** La Commissione.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Il personale laureato del ruolo amministrativo del Servizio sanitario nazionale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-bis, assunto fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, a seguito di pubblico concorso per il quale era previsto il requisito della laurea, è inquadrato provvisoriamente nella posi-

zione funzionale di « dirigente amministrativo in formazione » che viene istituita in via transitoria. Il personale di cui sopra mantiene il trattamento economico in godimento fino e non oltre la data di entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale non medica, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale verrà contemplata la suddetta posizione transitoria e saranno disciplinati i relativi istituti giuridici ed economici, prevedendo un periodo massimo di formazione di cinque anni, comprensivo dell'anzianità già maturata nell'inquadramento precedente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* ed il successivo inquadramento nella posizione funzionale di dirigente amministrativo.

5-*bis*. Gli inquadramenti previsti nel precedente comma comportano la contestuale trasformazione dei posti esistenti in pianta organica già occupati dai titolari degli stessi ed interessati ai suddetti inquadramenti in altrettanti posti di « dirigente amministrativo in formazione » e, superata la fase transitoria, la successiva contestuale trasformazione di questi ultimi posti in altrettanti posti di dirigente amministrativo.

## 2. 4. Cangemi.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea ed assunto a seguito di pubblico concorso il cui requisito era la laurea, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito

corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

## \* 2. 14. Lumia, Giacalone.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea ed assunto a seguito di pubblico concorso il cui requisito era la laurea, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasforma-

zione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

**\* 2. 18.** Cangemi, Valpiana.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea previsto quale requisito di ammissione ai concorsi relativi, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

**2. 46.** Amato, Misuraca, Giudice.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionale e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la relativa trasformazione dei posti deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

**\* 2. 1.** Russo.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche

ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'*ex* settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionale e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la relativa trasformazione dei posti deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

\* **2. 25.** Bastianoni.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 47 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'*ex* settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o

qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

**2. 3.** Piccolo.

*Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 47 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasformano in altrettanti posti di posizione funzionale di dirigente amministrativo. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'*ex* settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

**2. 9.** Saia, Maura Cossutta.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* In sede di prima applicazione di tali disposizioni *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**2. 44. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* o dall'approvazione delle piante organiche delle ASL da parte delle competenti regioni,.

**2. 26. Mario Pepe.**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* il 50 per cento dei posti disponibili è riservato *con le seguenti:* i posti disponibili sono riservati.

**2. 5. Lucchese.**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* nove anni *con le seguenti:* cinque anni.

**2. 2. Lucchese.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. In deroga alla norma finale n. 2 (allegato N) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, sono confermati a tempo indeterminato i medici che siano stati titolari nell'anno 1996 di un incarico conferito ai sensi del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, per carenze relative al 31 dicembre 1994.

**2. 10. Saia, Maura Cossutta.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono

direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997.

**2. 33. Procacci.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il titolo di assistente sociale, riconosciuto ai sensi della legge 23 marzo 1993 n. 84, è valido per l'equiparazione all'inquadramento del livello di accesso nel Servizio sanitario nazionale a quello già attribuito dal 1990 in tutti gli altri comparti della pubblica amministrazione. Il predetto titolo deve ritenersi valido anche ai fini della riserva di posti di cui al comma 5.

**2. 15. Lumia, Giacalone.**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le regioni ripeteranno le somme relative alla cancellazione per decesso degli iscritti nelle liste dei medici con decorrenza massima di un anno anteriore al verificarsi dell'evento.

**2. 011. Battaglia, Fioroni.**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. In deroga alla normativa vigente, possono altresì espletare l'attività di odontoiatria tutti i medici laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale di

medico chirurgo e che si siano iscritti al relativo corso di laurea entro il 1985.

**2. 04.** Saia, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, possono essere iscritti alle graduatorie per l'assistenza primaria (medicina generale), per la continuità assistenziale (guardia medica) e per la medicina dei servizi, indipendentemente dal possesso del titolo di studio del corso formazione in medicina generale di cui al decreto legge n. 256 del 1991.

**2. 01.** Saia, Maura Cossutta, Attili, Del Barone, Divella, Colombini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia inseriti al relativo corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, possono essere iscritti alle graduatorie per l'assistenza primaria, per la continuità assistenziale, per la medicina dei servizi, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256.

**2. 08.** Lumia, Giacalone.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a

domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

**2. 09.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Ai fini della predisposizione delle nuove graduatorie regionali, ai medici già inseriti nelle graduatorie regionali per l'assistenza primaria, la continuità assistenziale e la medicina dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, vengono confermati tutti i punteggi già acquisiti ai sensi del precedente accordo collettivo nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1991), ancorché non previsti dagli accordi successivi.

**2. 02.** Saia, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. A parziale deroga del decreto legislativo n. 230 del 1995, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle UO di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

**2. 03** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Saia, Maura Cossutta, Del Barone, Divella, Colombini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

1. Le somme derivanti da risparmi realizzati a seguito della minore spesa dovuta alla dismissione di pazienti da strutture psichiatriche private accreditate, come previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, possono essere utilizzate nell'ambito del progetto Obiettivo 'Tutela della salute mentale', per l'assunzione, attraverso lo strumento della mobilità, del personale licenziato dalle predette strutture private, che deve essere prioritariamente impiegato, anche mediante corsi di riqualificazione, nei nuovi servizi pubblici territoriali per la tutela della salute mentale.

**2. 07.** Saia, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi riservati nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti a favore del personale sanitario appartenente ai profili professionali di professioni sanitarie infermieristica, ostetrica, riabilitativa, dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, i quali nei 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non inferiore ai sedici mesi, a titolo di incarico provvisorio nelle predette discipline, presso

aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso IRCCS.

**2. 010.** Lucchese.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

Nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le Regioni ripeteranno le somme relative alla cancellazione per decesso degli iscritti nelle liste dei medici con decorrenza massima di sei mesi anteriore al verificarsi dell'evento.

**2. 012.** Del Barone, Divella.

**(A.C. 4932 - sezione 2)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).*

1. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 1999, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.



EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL  
DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*(Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Personale che svolge l'attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).*

1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato a bandire concorsi riservati al personale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 754 del 1994 in servizio alla data del 30 giugno 1998 nei limiti di posti previsti in pianta organica vigente (1992).

2. Il personale predetto che, pur dichiarato idoneo, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo

3. Il servizio precedente prestato presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

4. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi sono posti, per il 50, per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.

\* **3. 6.** Volontè, Tassone, Grillo, Marinacci.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Personale che svolge l'attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).*

1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato a bandire concorsi riservati al personale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 754 del 1994 in servizio alla data del 30 giugno 1998 nei limiti di posti previsti in pianta organica vigente (1992).

2. Il personale predetto che, pur dichiarato idoneo, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo

3. Il servizio precedente prestato presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

4. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi sono posti, per il 50, per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca

\* **3. 7.** Gardiol.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Personale che svolge l'attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).*

1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato

a bandire, nei limiti dei posti previsti nella pianta organica vigente, concorsi riservati al personale precario che svolge ininterrottamente presso l'Istituto, da almeno un anno, a qualsiasi livello, attività di ricerca retribuita dall'Istituto medesimo o da altro ente.

2. Il personale predetto che, pur dichiarato idoneo, non trovi collocazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo

3. Il servizio precedente prestato presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

4. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi sono posti, per il 50, per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca

\* 3. 8. Fioroni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1999 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2001.*

3. 9. (nuova formulazione) Governo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 24 dicembre 1993, n. 537 aggiungere le seguenti: nella parte in cui si riferisce all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70*

\*\* 3. 1. Saia, Maura Cossutta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 24 dicembre 1993, n. 537 aggiun-*

*gere le seguenti: nella parte in cui si riferisce all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70*

\*\* 3. 5. Volontè, Tassone, Grillo.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: non rinnovabili*

3. 2. Saia, Maura Cossutta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento*

3. 3. Saia, Maura Cossutta.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: già preordinati allo scopo*

3. 4. Saia, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### ART. 3.

*(Inquadramento funzionale del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale).*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La tabella del personale amministrativo laureato comprende il profilo professionale di direttore amministrativo.

4. La tabella del personale amministrativo diplomato è ripartita in due quadri comprendenti, rispettivamente, il profilo professionale di collaboratore amministrativo ed il profilo professionale di assistente amministrativo.

4-bis. La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione secondaria di primo grado comprende il profilo professionale di coadiutore amministrativo.

4-ter. La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione almeno

elementare comprende il profilo professionale di commesso ».

2. Il personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie, già in possesso delle qualifiche funzionali di collaboratore amministrativo e di collaboratore coordinatore alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguite a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, per il quale costituiva requisito necessario il possesso di diploma di laurea ad indirizzo giuridico-economico, è inquadrato, anche in posizione soprannumeraria, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

3. Il comma 2-*ter* dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è abrogato.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 01.** Piscitello.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3.

*(Proroga graduatorie concorsi del Servizio sanitario nazionale).*

1. Il comma 12 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è sostituito dal seguente:

« 12. Per la copertura dei posti disponibili nel Servizio sanitario nazionale le

graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente al 31 dicembre 1991 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999 ».

**3. 02.** Piscitello.

**(A.C. 4932 - sezione 3)**

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi).*

1. Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche ai medici addetti alle attività di guardia medica ed alla medicina dei servizi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, ed all'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, inquadrati nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*(Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, previo espletamento delle

procedure di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 29.

**4. 1** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Battaglia, Caccavari, Attili.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a cinque anni sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, sempre che vi sia la vacanza e disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica.

\* **4. 2.** Pivetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a cinque anni sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, sempre che vi sia la vacanza e disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica.

\* **4. 3.** Conti, Gramazio, Carlesi.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 5.

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 833 del 1978, i cittadini effettuano la libera scelta del medico di fiducia nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari, come definiti al successivo comma 2.

2. A tal fine, le Aziende sanitarie locali sono organizzate in ambiti territoriali di scelta del medico di fiducia articolate in comuni, gruppi di comuni o distretti, sulla base di apposite determinazioni deliberate dalle Regioni.

3. Eccezionalmente la libera scelta del medico da parte dei cittadini può avvenire anche al di fuori dell'ambito territoriale come definito al precedente comma 2, con modalità da stabilirsi nei relativi accordi nazionali della medicina generale o della pediatria di libera scelta.

**4. 08.** Battaglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 5.

(*Iscrizione all'albo degli odontoiatri dei laureati in stomatologia*).

1. È consentito l'esercizio della professione di odontoiatra ai cittadini dell'Unione europea laureati in stomatologia presso la facoltà di medicina dell'Università statale di Fiume - Rijeka della Repubblica di Croazia, previo superamento dell'esame di stato ed espletamento di un tirocinio semestrale presso una struttura accreditata.

**4. 07.** Battaglia, Caccavari, Scantamburlo, Giannotti, Giacalone.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 5.

1. Al fine di garantire la tutela dei cittadini dall'esercizio abusivo di professione sanitaria, in attesa dalla riforma degli albi professionali il Ministero della sanità, nell'ambito delle proprie risorse, promuove, organizza e verifica il registro, distinto per singolo profilo, degli esercenti quelle professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999, appartenenti a quei profili della dirigenza sanitaria per i quali non sia stato istituito ancora il relativo albo pro-

fessionale. Con regolamento del Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di tenuta di tali registri, ivi compresi gli adempimenti per l'iscrizione e di revoca nonché il ruolo e le funzioni di eventuali organismi consultivi per coadiuvare il Ministero in tale esercizio.

2. In adeguamento all'evoluzione nell'organizzazione del lavoro, degli ordinamenti didattici e della normativa il profilo professionale di sociologo è trasferito dal ruolo tecnico al ruolo sanitario mentre il profilo professionale di assistente sociale è trasferito dal ruolo tecnico al ruolo professionale, con conseguente modifica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

**4. 03.** *(nuova formulazione)* Battaglia, Caccavari.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 5.

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per una qualificazione delle risorse in ogni azienda sanitaria locale o ospedaliera, può essere istituito il servizio dell'assistenza infermieristica ed individuato il relativo dirigente. L'incarico del dirigente aziendale dell'assistenza infermieristica, di durata triennale rinnovabile, è conferito all'interno del limite del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria di cui all'articolo 15-*septies*, comma 2, del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, dal direttore generale ad un infermiere, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati; se l'incarico è conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è posto in aspettativa per tutta la durata dell'incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente con modalità

analoghe al comma precedente per le altre professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999 nelle regioni nelle quali siano state emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

3. In ogni dipartimento può essere individuato un responsabile dell'assistenza infermieristica. Qualora i dipartimenti siano composti da unità operative diverse da quelle di diagnosi e cura, la responsabilità del personale della riabilitazione, o tecnico-sanitario o della vigilanza ed ispezione, è affidata ad un professionista appartenente a tale personale.

4. La legge regionale, disciplinando l'attività e la composizione del collegio di direzione di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno del 1999, prevederà la partecipazione del dirigente aziendale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo

**4. 06.** Battaglia, Fioroni.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 5.

1. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 26 febbraio 1999 disciplina anche le modalità di tenuta, da parte del Ministero della sanità, del registro, distinto per singolo profilo, degli abilitati alle professioni sanitarie per i quali non sia previsto l'albo professionale; nelle modalità di cui sopra sono disciplinati gli adempimenti per l'iscrizione e la revoca, nonché il ruolo e le funzioni di eventuali organismi consultivi per coadiuvare il Ministero in tale esercizio.

**4. 05.** Battaglia, Caccavari.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 5.

1. Il Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al decreto ministeriale del 22 luglio 1998,

provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente.

**4. 01.** Colombini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 5.

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 257, fermo restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

**4. 04.** Battaglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 5.

1. Il personale medico in servizio alla data del 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, anche se privo del relativo diploma di specializzazione, è autorizzato a svolgere le funzioni proprie del dirigente medico delle predette discipline, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

**4. 02.** Battaglia, Caccavari.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 5.

1. In un quadro di tutela dinamica e attuale del diritto alla salute ed in consi-

derazione della funzione già svolta nella comunicazione sanitaria delle aziende sanitarie, nell'educazione sanitaria, nella partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini ed in attuazione di quanto previsto negli articoli 3-*septies* e 3-*octies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, nella dirigenza di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 è inserito il profilo professionale di nuova istituzione di sociologo sanitario; con atto regolamentare, in analogia agli altri profili della dirigenza sanitaria, il Ministero della sanità stabilisce la normativa di accesso alla nuova qualifica dirigenziale. In sede di prima attuazione possono accedere al nuovo profilo dirigenziale di sociologo sanitario i dirigenti sociologi del ruolo tecnico con contestuale trasformazione del proprio posto nella dotazione organica dell'azienda sanitaria.

2. In analogia a quanto sopra disposto e con le medesime modalità, è istituito il profilo professionale di ingegnere sanitario nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

**4. 09.** Battaglia.

**(A.C. 4932 - sezione 4)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che l'accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, all'articolo 2, comma 2, condiziona l'ammissione all'iscrizione nelle graduatorie regionali al possesso del requisito, tra gli altri, del limite d'età che è dato dal compimento del cinquantesimo anno,

ameno che il medico non sia già titolare in altra regione di incarico a tempo indeterminato;

considerato che la discussione sul disegno di legge n. 4932, « Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario », è occasione opportuna per richiamare l'attenzione dell'Esecutivo sulla necessità di una maggiore uniformità delle modalità di accesso alle graduatorie regionali per la medicina generale ai principi fondamentali della legge 15 maggio 1997, n. 127, « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrative e dei procedimenti di decisione e di controllo », che, all'articolo 3, comma 6, stabilisce che la partecipazione ai concorsi pubblici non è più soggetta ai limiti di età

impegna il Governo

a rivedere, in sede dell'imminente rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, le modalità di accesso alle graduatorie regionali eliminando il predetto limite di età, così come già avvenuto per ogni altra procedura concorsuale.

**9/4932/1.** Giacalone.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4932, relativo al personale del settore sanitario, ritenendo che alcune delle questioni già presentate sotto forma di emendamenti a tale disegno di legge, possano essere più correttamente ed efficacemente risolte con atti regolamentari e/o con scelte contrattuali,

impegna il Governo

a prevedere nell'area delle professioni sociosanitarie prevista dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo n. 299 del 1999 anche l'inclusione del sociologo e l'istituzione dei profili professionali del pedagogo

laureato e del chinesiologo, nonché della qualifica di dirigente anche per la professione di assistente sociale;

a dare direttive affinché in sede di contrattazione tra ARAN e sindacati, al fine di favorire l'integrazione sociosanitaria e la mobilità intercompartimentale, venga definita, senza aumento di spesa, la equiparazione della posizione di accesso e di conseguente sviluppo professionale prevista per gli assistenti sociali del comparto sanità a quella già prevista e consolidata negli altri comparti del pubblico impiego;

a prevedere nell'emanando decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999 anche l'istituzione di un registro, tenuto dal Ministero della sanità, degli abilitati a quelle professioni sanitarie per le quali non sia stato ancora istituito un albo professionale, al fine di evitare l'esercizio abusivo di professione sanitarie.

**9/4932/2.** Battaglia.

La Camera,

considerato che il disegno di legge in esame prevede che i laureati in medicina e chirurgia, iscritti alla facoltà entro il 1991, possano essere iscritti in sovrannumero ai corsi di formazione in medicina generale senza assegno e senza il vincolo dell'incompatibilità;

dovendo comunque consentire a questi giovani laureati di poter conseguire, se possono, qualche forma di reddito nella considerazione del fatto che si tratta di giovani ultratrentenni,

impegna il Governo

a valutare, in accordo con le regioni, la possibilità di prevedere per le ASL l'utilizzo di questi medici, iscritti in sovrannumero ai corsi di formazione in medicina generale, per gli incarichi di assistenza

primaria, di continuità assistenziale e di guardia turistica.

**9/4932/3.** Saia, Maura Cossutta, Giacalone, Strambi, Molinari, Soro, Del Barone.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché, in sede di predisposizione delle nuove graduatorie regionali, ai medici già inseriti nelle graduatorie regionali per l'assistenza primaria, la continuità assistenziale e la medicina dei servizi al momento della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, siano confermati tutti i punteggi già acquisiti ai sensi del precedente accordo collettivo nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1991), ancorché non previsti dagli accordi successivi.

**9/4932/4.** Strambi, Saia, Maura Cossutta.

La Camera

impegna il Governo

ad assumere iniziative atte a promuovere l'utilizzo delle somme derivanti da risparmi realizzati a seguito della minore spesa dovuta alla dismissione di pazienti da strutture psichiatriche private accreditate, come previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito del progetto Obiettivo « Tutela della salute mentale », per l'assunzione, attraverso lo strumento della mobilità, del personale licenziato dalle predette strutture private, che deve essere prioritariamente impiegato, anche mediante corsi di riqualificazione, nei nuovi servizi pubblici territoriali per la tutela della salute mentale.

**9/4932/5.** Maura Cossutta, Saia, Strambi.

La Camera,

in considerazione dell'accresciuta complessità dei compiti assegnati agli organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale in materia di vigilanza, ispezione, controllo, prevenzione e profilassi;

al fine di armonizzare i trattamenti economici dei dipendenti a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;

preso atto che è possibile anche qui applicare le sperimentazioni tramite la relativa contrattazione collettiva prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardante il predetto personale;

verificato che a tale fine sono destinabili oltre le economie di gestione anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti;

impegna il Governo

a compiere tutti gli atti necessari per dare risposta positiva ai dipendenti degli organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, prevedendo strumenti omogenei per quanto riguarda il trattamento dei dipendenti con quanto già in essere per i dipendenti del Ministero della sanità.

**9/4932/6.** Fioroni, Saia, Giannotti, Proccacci, Di Capua, Manzione.

La Camera,

a seguito dell'approvazione dell'articolo 2, che permette a laureati in medicina e chirurgia in possesso di requisiti di accedere a concorsi riservati in carenza di diploma di specializzazione;

impegna il Governo

a prevedere strumenti idonei al fine di garantire:

ai medici coinvolti di poter proseguire la carriera adeguandosi alle disposizioni legislative vigenti, senza però prevedere



percorsi facilitati all'accesso o al conseguimento del diploma di specializzazione;

ai cittadini l'assoluta idoneità di cura erogata dai medici del servizio sanitario nazionale.

**9/4932/7.** Colombini, Polizzi, Conti.

La Camera,

impegna il Governo

ad organizzare entro e non oltre tre mesi una conferenza dei servizi che coinvolga il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica al fine di valutare le modalità per l'ammissione all'esame di Stato e l'espletamento di un tirocinio trimestrale per i cittadini dell'Unione europea laureati in stomatologia presso la facoltà di medicina dell'università statale di Fiume-Rijeka della Repubblica di

Croazia, al fine di consentire agli stessi l'esercizio della professione di odontoiatra.

**9/4932/8.** Basso, Battaglia, Valpiana, Scantamburlo, Caccavari, Fioroni, Alboni, Conti.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere che i laureati in medicina e chirurgia in possesso di abilitazione possano effettuare sostituzioni di medici di base per periodi non superiori a 30 giorni anche se privi di attestato di formazione biennale specifica in medicina generale previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.

**9/4932/9.** Giannotti, Battaglia, Attili, Caccavari.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

***(Sezione 1 - Politica del Governo per l'attuazione di interventi per malati incurabili e terminali)***

POLENTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

anche a seguito di tristi vicende di cui ha dato notizia la stampa, si è sviluppato un dibattito sulle iniziative ed i limiti delle cure che è necessario fornire ai malati incurabili ed ai morenti;

su tale dibattito di rilevantissima natura etica ha ritenuto utile intervenire lo stesso Ministro della sanità;

da parte di alcuni commentatori le dichiarazioni sono state interpretate come un primo avallo tecnico-politico ad un avvio di discussione sul difficile tema dell'eutanasia —:

quali politiche intenda assumere il Governo in questo delicato campo, tenendo conto che il Piano sanitario nazionale in scadenza (1998 - 2000), nell'ambito del progetto-obiettivo per la tutela dei soggetti deboli, fa esplicito riferimento, tra gli altri, ai soggetti, che si trovano nella fase terminale della vita e che recentemente il Parlamento ha legiferato in materia, promuovendo azioni quali il potenziamento dell'assistenza a domicilio e degli interventi di terapia palliativa, il sostegno psicosociale dei malati e dei familiari e la realizzazione di strutture residenziali e diurne (*hospice*) accreditate. (3-05999)

***(Sezione 2 - Valutazioni del Presidente del Consiglio in merito al world gay pride)***

SELVA, ARMAROLI, MANTOVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

Lei ha detto a questa Camera che giudicava « inopportuna » la manifestazione a Roma del World Gay Pride;

ministri del Suo Governo hanno polemizzato con Lei per questa dichiarazione;

all'indomani della marcia, il Papa ha espresso « amarezza per l'affronto recato al Grande giubileo dell'anno 2000 e per l'offesa ai valori cristiani di una città che è tanto cara al cuore dei cattolici di tutto il mondo »;

Lei ha riconosciuto a Milano che il Papa ha esercitato il diritto di esprimere il suo giudizio negativo sulla manifestazione degli omosessuali che di fatto ha avuto come scopo principale nell'anno del Giubileo quello di indicare la Chiesa cattolica quale « nemica degli omosessuali », verso i quali, invece, Giovanni Paolo II, pur indicando nell'omosessualità una « inclinazione oggettivamente disordinata » esprime « il bisogno di accogliere le persone che la vivono con rispetto, comprensione e delicatezza »:

se, alla luce dei fatti avvenuti e dei commenti negativi verso le parole del Papa, di ministri e uomini politici del Suo Go-

verno, riconfermi il giudizio di inopportunità nell'anno del Giubileo espresso in quest'Aula il 24 maggio 2000. (3-06000)

**(Sezione 3 – Iniziative del Governo in materia di incendi boschivi)**

LEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno degli incendi boschivi assume dimensioni sempre più gravi ed allarmanti;

il problema sollecita un forte impegno da parte dello Stato che, al contrario, non riesce ancora a dotarsi di attrezzature e di strumenti legislativi idonei a prevenirlo e a reprimerlo nonostante i proclami, finiti nel nulla, dei governi Prodi e D'Alema;

tuttora da parte dell'Esecutivo si fronteggia la drammatica questione più con dichiarazioni che con fatti concreti:

quali atti intenda porre in essere per assicurare al Paese gli strumenti necessari a combattere un fenomeno di tali vaste, drammatiche dimensioni. (3-06001)

**(Sezione 4 – Valutazioni del Governo sulla recente vicenda della consegna delle chiavi della città di Jesolo a Jorg Haider)**

MUSSI, GUERRA, CERCHI e BASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sabato 8 luglio 2000 il sindaco di Jesolo Renato Martin, già responsabile dei lavori pubblici e trasporti del sedicente « Governo provvisorio della Padania », ha consegnato le chiavi della sua città, presso la sala di rappresentanza del municipio, al Governatore della Carinzia, *land* austriaco,

Jorg Haider, sulla base di una decisione avallata con atto del consiglio comunale del 21 febbraio scorso;

il medesimo giorno l'onorevole Umberto Bossi ha spiegato ad un'agenzia di stampa che « Haider non rappresenta solo un problema di immigrazione ma piuttosto di una visione di come sarà l'assetto europeo del futuro »;

l'Unione europea ha reagito con durezza all'ingresso del partito di Haider nel governo austriaco;

in questi stessi giorni il Governo e le principali forze di opposizione si sono autorevolmente pronunciati, nel quadro di una visione favorevole all'allargamento ad Est, per una Costituzione europea con due nuclei fondamentali: una prima parte, che farà proprio il contenuto della Carta dei diritti fondamentali; e una seconda, che individui le competenze degli organi dell'Unione e dei soggetti istituzionali che partecipano alla vita associativa europea, per la cui redazione sarà di fondamentale importanza il prossimo vertice europeo di Nizza in dicembre, rispetto al quale il Governatore della Carinzia ha già invitato il Governo austriaco al boicottaggio contro l'allargamento ad Est;

il Consiglio dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) ha considerato « con estrema preoccupazione l'accoglienza e gli onori tributati dal Comune di Jesolo a Jorg Haider, le cui scelte ideologiche e politiche sono anche oggetto di condanna e di sanzioni da parte dei paesi membri della UE »:

se il Governo sia a conoscenza dei meriti, in particolare rispetto alla visione del futuro dell'Europa, per i quali il comune di Jesolo ed il suo sindaco hanno deliberato la consegna delle chiavi della città e se essi siano ritenuti non palesemente contrastanti con i valori di libertà nella nostra civiltà politica moderna e con l'indirizzo europeistico del nostro Paese affermato dal Governo e, apparentemente, anche dalle principali forze di opposizione. (3-06002)

**(Sezione 5 - Iniziative del Governo in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro)**

PAISSAN e GARDIOL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nonostante i numerosi interventi legislativi e amministrativi approvati in questi ultimi anni la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici negli ambienti di lavoro non è migliorata. Quanto a infortuni mortali, il nostro paese è ai primi posti della graduatoria per numero in Europa (4 infortuni mortali al giorno); quanto alle malattie professionali il loro numero rimane altissimo (circa 25.000 l'anno), ma di queste moltissime sono quelle « non tabellate », sì che il lavoratore molto spesso deve intraprendere una defatigante azione giudiziaria per vedersi riconosciuto il danno subito;

il livello di inosservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro rimane altissimo, così come il ricorso al « lavoro nero », cause prime dell'alto numero di infortuni e di malattie professionali;

che le competenze in materia di prevenzione, vigilanza sugli ambienti di lavoro sono ancora divise tra loro e spesso si riducono all'esame burocratico di procedure e non tanto all'esame dei processi produttivi delle aziende e del territorio —:

se il Governo intenda realizzare un piano di coordinamento tra i vari ministeri competenti (Lavoro, Sanità, Ambiente, Industria e Interni) e di implementazione dei vari servizi di salute, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, che abbia come obiettivo la riduzione del 10 per cento annuo del numero degli incidenti e delle malattie professionali, se intenda mantenere anche nella prossima legge finanziaria l'assegnazione di una quota del 6 per cento del fondo sanitario nazionale alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e vita, garantendo livelli uniformi di servizio su tutto il territorio nazionale e se intenda emanare direttive circa il riutilizzo — nel-

l'ambito dei servizi di prevenzione dei proventi derivanti da attività di controllo (verifiche su macchinari e impianti) e di vigilanza (prescrizioni) e per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla attività di consulenza delle Regioni nei confronti di terzi (articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994) privilegiando il rafforzamento dei servizi di prevenzione delle Asl e le funzioni di ricerca epidemiologica.

(3-06003)

**(Sezione 6 - Valutazione da parte del Governo in merito a situazioni di disagio appartenenti all'Arma dei carabinieri)**

BORGHEZIO, STUCCHI, FONTANINI, RIZZI e CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il suicidio del giovane carabiniere Gianfranco Deledda di soli 26 anni, segretario provinciale di Milano dell'U.N.A.C., evidenzia in termini drammatici il malessere profondo degli uomini dell'Arma dei Carabinieri:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine a tale situazione, con particolare riguardo alle pesanti pressioni poste in essere, anche attraverso molteplici procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i principali esponenti dell'U.N.A.C., a cominciare dal Presidente maresciallo Antonio Savino, posto in stato di accusa per il semplice fatto di aver presenziato alla manifestazione di Pontida e di aver rilasciato, da libero cittadino, alcune interviste a quotidiani.

(3-06004)

**(Sezione 7 - Politica del Governo in materia di decentramento di funzioni alle regioni)**

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si discute in questi giorni di federalismo possibile e di devoluzione di poteri

alle Regioni. Nella discussione si è inserita la proposta di istituire una Camera delle Regioni. Nello stesso tempo è aperto il dibattito in Europa sulla trasformazione delle istituzioni europee, con maggiori compiti agli organismi comunitari ed investitura diretta degli stessi —:

quale politica ritenga il Governo praticabile, da un lato per favorire il decentramento da più parti auspicato, dall'altro per evitare che l'indebolimento dello Stato-Nazione e l'esaltazione del ruolo delle Regioni più ricche accentui il divario tra il nord e il sud, specie in tema di sviluppo e occupazione, come segnalano anche recenti dati dalla Banca d'Italia. (3-06005)

***(Sezione 8 - Iniziative del Governo per garantire l'effettività della pena e la sicurezza sociale)***

DALLA CHIESA e ALBANESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento al dato assolutamente sconcertante fornito al recente convegno dei Democratici sulla sicurezza dal Procuratore Capo di Milano, dottor Gerardo D'Ambrosio, secondo cui a meno della metà delle condanne passate in giudicato corrisponde l'espiazione di pena di qualsiasi tipo (compresi gli arresti domiciliari, la libertà vigilata, eccetera):

cosa il Governo intenda fare per garantire l'affermazione del principio della effettività della pena e per garantire che il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura (con i costi economici e sociali conseguenti e con il noto corollario di sacrifici personali) non si riveli, nella maggioranza dei casi, assolutamente inutile e, in particolare, quale strategia il governo intenda adottare per intervenire sugli organici della magistratura di sorveglianza e come voglia modificare, a garanzia di si-

curezza e di legalità per la società intera, il sistema delle notifiche e dell'impugnazione attualmente in vigore. (3-06006)

***(Sezione 9 - Iniziative del Governo per fronteggiare la crisi occupazionale in Calabria)***

MANZIONE e LA MACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sulla base delle ultime rilevazioni Istat, circa i livelli occupazionali nel nostro Paese, sono emersi dati estremamente allarmanti per il mezzogiorno e per la regione Calabria in particolare;

il livello di disoccupazione generale per il territorio calabrese sembra attestato al 28 per cento della complessiva forza lavoro, con una particolare accentuazione nell'ambito giovanile;

tali dati sembrano essere in contrasto sia con quanto, a livello generale, dichiarato ultimamente dall'ufficio studi della Banca d'Italia, sia con quanto esposto nella recente proposta di DPEF, in cui si afferma, anzi, che: « il Mezzogiorno ha finalmente e faticosamente recuperato i livelli occupazionali della seconda metà del 1992 »;

sono, inoltre, da ricordare i numerosi strumenti legislativi e contrattuali di flessibilità del lavoro intervenuti negli ultimi anni, e le notevoli risorse statali e comunitarie investite nell'area del mezzogiorno d'Italia, a favore delle imprese e dello sviluppo —:

se il Governo intenda assumere iniziative urgenti a seguito del grave disagio ed allarme sociale in cui versa la popolazione della regione Calabria, a seguito della gravissima crisi occupazionale. (3-06007)

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: TREMAGLIA; PISANU ED ALTRI E PEZZONI ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56 E 57 DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI IL NUMERO DI DEPUTATI E SENATORI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (4979-5187-5733-B)**

**(A.C. 4979 - sezione 1)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO IN PRIMA DELIBERAZIONE

ART. 3.

*(Disposizioni transitorie).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 3.

*(Disposizioni transitorie).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Resta comunque ferma, nelle singole circoscrizioni, la determinazione dei collegi uninominali stabilita dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535.

**3. 2.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Resta comunque ferma, nelle singole circoscrizioni, salvo modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere, la determinazione dei collegi uninominali stabilita dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535.

**3. 1.** Calderisi, Novelli, Taradash.

**PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; NICCOLINI ED ALTRI; DI  
BISCEGLIE ED ALTRI; FONTANINI E BOSCO: NORME A TU-  
TELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA  
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (229-3730-3826-3935)**

**(A.C. 229 – sezione 1)**

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Scuole pubbliche con lingua d'insegna-  
mento slovena).*

1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e musicale, con lingua d'insegnamento slovena.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. All'istituzione, alla riorganizzazione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena».

5. Nell'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con

l'amministrazione scolastica negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue, suscettibile di adeguamento in rapporto al tasso d'inflazione verificatosi. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 4.

7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge, è consentito derogare ai parametri numerici previsti dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando par-

zialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 11.

*(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).*

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11. — 1. Nei comuni di cui all'articolo 4, in relazione alle proposte dei comuni stessi e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1972, n. 932, il Ministro della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive e accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado con lingua di insegnamento slovena.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di personale docente e non docente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani dotati di buona conoscenza della lingua slovena, che abbiano i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dei relativi posti.

4. Alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5, secondo comma, nonché all'articolo 7, secondo comma, le parole « candidati di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « candidati con piena conoscenza della lingua slovena ».

5. Alla legge 22 dicembre 1973, n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo, secondo e quarto comma, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « con piena conoscenza della lingua slovena »;

b) all'articolo 2, terzo comma, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « con piena conoscenza della lingua slovena ».

6. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti per le scuole con lingua di insegnamento slovena sono concesse dal Provveditore agli studi competente per zona, limitatamente ai casi ritenuti necessari. Analogamente possono concedersi le stesse deroghe da parte del Provveditore agli studi con lingua di insegnamento italiana situate nelle province di Trieste e Gorizia. Il comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 è così modificato:

« 9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole o istituti d'istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento italiana nei comuni delle province di Trieste e Gorizia ».

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.**

*Sopprimere il comma 1.*

**11. 73. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**



*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, in relazione alle proposte dei comuni stessi e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973 n. 932 il Ministro della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento slovena.

**11. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* comprese quelle di indirizzo artistico e musicale.

**11. 4.** Menia, Niccolini, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* in ragione di effettive accertate esigenze.

**11. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di soddisfare in via d'urgenza le esigenze di cui al comma 1 e con riguardo agli aspetti organizzativi e finanziari, possono essere istituiti corsi d'insegnamento in lingua slovena nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana. L'istituzione ha luogo, su delibera del consiglio d'istituto, previo parere del consiglio dei docenti e sulla base delle richieste avanzate dagli alunni interessati.

**11. 5.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* cui sono apportate rispettivamente le seguenti modificazioni:

legge 19 luglio 1961, n. 1012:

a) all'articolo 3 il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5 secondo comma, nonché all'articolo 7 secondo comma, le parole « candidati di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « candidati con piena conoscenza della lingua slovena »;

legge 22 dicembre 1973, n. 932:

a) all'articolo 2 commi primo, secondo e quarto, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena »;

b) all'articolo 2 comma terzo, le parole « di lingua slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena ».

**11. 6.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: « di lingua materna slovena » sono aggiunte le seguenti: « o con piena conoscenza della lingua slovena ».

**11. 80.** La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di personale docente e non docente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani dotati di buona conoscenza della lingua slovena, che abbiano i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dei relativi posti.

2-ter. Alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5 secondo comma, nonché all'articolo 7 secondo comma, le

parole « candidati di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « candidati con piena conoscenza della lingua slovena »;

2-*quater* All'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e quarto, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena »;

b) al comma terzo, le parole « di lingua slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena ».

**11. 7.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 3.*

**11. 8.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti per le scuole con lingua di insegnamento slovena sono concesse dal Provveditore agli studi competente per zona limitatamente ai casi ritenuti necessari. Analogamente possono concedersi le stesse deroghe da parte del Provveditore agli studi per le scuole con lingua d'insegnamento italiana situate nei comuni di cui all'articolo 4.

**11. 10.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti tanto per le scuole con lingua di insegnamento slovena, quanto italiana sono concesse dal provveditore agli studi competente per zona, limitatamente ai casi ritenuti necessari.

**11. 9.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1.012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

**11. 69** (nuova formulazione). La Commissione.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 è così modificato:

« 9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole o istituti d'istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento italiana nei comuni delle province di Trieste e Gorizia. »

**11. 11.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 4*

**11. 12.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 5.*

**11. 13.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: può essere possibile.*

**11. 15.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: è possibile.*

**11. 16.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: può ammettersi.*

**11. 17.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: può autorizzarsi.*

**11. 18.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: è autorizzato.*

**11. 19.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 5, dopo le parole: l'uso della lingua slovena aggiungere le seguenti: a fianco di quella italiana.*

**11. 14.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 5, dopo le parole: l'uso aggiungere la seguente: anche.*

**11. 20.** Menia, Niccolini.

*Sopprimere il comma 6.*

**11. 21.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'articolo*

8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue.

**11. 74.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1999 con le seguenti: dal 1° gennaio 2001.*

**11. 71.** La Commissione.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 110 milioni.*

**11. 22.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 120 milioni.*

**11. 23.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 130 milioni.*

**11. 24.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 140 milioni.*

**11. 25.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 150 milioni.*

**11. 26.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 160 milioni.*

**11. 27.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 170 milioni.*

**11. 28.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 180 milioni.*

**11. 29.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 190 milioni.*

**11. 30.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.*

**11. 31.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena.*

**11. 32.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.*

**11. 33.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno esercitate dalla.*

**11. 35.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno svolte dalla.*

**11. 36.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno eseguite dalla.*

**11. 37.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere esercitate dalla.*

**11. 38.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere compiute dalla.*

**11. 39.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere eseguite dalla.*

**11. 40.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere eseguite dalla.*

**11. 41.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere svolte dalla.*

**11. 42.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere svolte dalla.*

**11. 43.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere esercitate dalla.*

**11. 44.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere esercitate dalla.*

**11. 45.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono affidate alla.*

**11. 46.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono assegnate alla.*

**11. 47.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere affidate alla.*

**11. 48.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere assegnate alla.*

**11. 49.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: spettano alla.*

**11. 50.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: toccano alla.*

**11. 51.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono compiute dalla.*

**11. 53.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono compiute dalla.*

**11. 54.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono individuate dalla.*

**11. 55.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono individuate dalla.*

**11. 56.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere esercitate dalla.*

**11. 57.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono di spettanza della.*

**11. 58.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono attribuite alla.*

**11. 59.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono attribuite alla.*

**11. 60.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere attribuite alla.*

**11. 61.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono affidate alla.*

**11. 62.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono assegnate alla.*

**11. 63.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno assegnate alla.*

**11. 64.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno affidate alla.*

**11. 65.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155.500.000 annue a decorrere dall'anno 2001.*

**11. 75. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

**11. 76. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

*Sopprimere il comma 7.*

\* **11. 34.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **11. 68.** Niccolini.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **11. 70.** La Commissione.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1999-2001 con le seguenti: 2000-2002.*

*Conseguentemente, sostituire le parole: per l'anno 1999 con le seguenti: per l'anno 2000.*

**11. 72.** La Commissione.

**(A.C. 229 ed abb. - sezione 2)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

visto l'articolo 4 della proposta di legge n. 229;

considerato che la minoranza slovena è storicamente e tradizionalmente presente nei seguenti comuni: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste (provincia di Trieste); Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio, Savogna d'Isnzo (provincia di Gorizia); Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Montenars, Nimis, Pontebba, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Torreano (provincia di Udine);

vista la disposizione dell'articolo 27 della proposta di legge in esame, a norma del quale rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione degli impegni internazionali dello Stato e secondo il quale nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni;

impegna il Governo

a trasmettere al Comitato di cui all'articolo 4 l'elenco dei comuni di cui in premessa, nei quali è storicamente presente la comunità slovena per le sue successive deliberazioni secondo le disposizioni della presente legge;

in caso di esercizio del potere sostitutivo, per inattività del Comitato, a includere in ogni caso nella tabella di cui all'articolo 4 i comuni sopra indicati.

**9/229/1.** Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

La Camera,

considerato l'interesse permanente dello Stato italiano per la minoranza italiana di Croazia e Slovenia;

al fine dello sviluppo e della promozione della presenza e dell'identità culturale, linguistica, sociale ed economica della minoranza italiana in Slovenia e Croazia;

considerato che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2000 ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, della legge 8 aprile 1998, n. 89;

impegna il Governo

a riconfermare in sede di legge finanziaria lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. Tale stanziamento, che varrà per gli anni 2001, 2002 e 2003, sarà utilizzato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1998, n. 89.

**9/229/2.** (*ulteriore formulazione*) Follini, Giovanardi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il friulano;

si deve dare finalmente completa attuazione agli impegni assunti con la firma degli accordi di Osimo per la tutela dei cittadini italiani di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia, Udine;

è utile per le finalità di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e per garantire la piena attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, conoscere quanti siano i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena e quelli parlanti il friulano presenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

in occasione del censimento generale della popolazione, ai cittadini residenti nella provincia autonoma di Bolzano viene chiesto di indicare il gruppo etnico di appartenenza,

impegna il Governo

ad attuare nel Friuli-Venezia Giulia, in occasione del censimento generale della popolazione previsto per il 2001, la prassi seguita dalla provincia autonoma di Bolzano, al fine di conoscere il numero di cittadini appartenenti alla minoranza linguistica friulana e alla minoranza linguistica slovena.

**9/229/3.** Fontanini.

La Camera,

considerato l'indispensabile ruolo svolto dalla « minoranza italiana » in Slovenia e Croazia, particolarmente in Istria;

impegna il Governo

a provvedere, nella prossima legge finanziaria, ad uno stanziamento di 10 miliardi di lire, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 19 del 9 gennaio 1991, per gli anni 2001, 2002 e 2003, stanziamento che deve essere utilizzato secondo la legge n. 89 dell'8 aprile 1998.

**9/229/4.** *(nuova formulazione)* Calzavara, Fontanini.

La Camera,

nel quadro del processo di avvicinamento alla Unione europea non solo della Slovenia ma anche della Croazia e del

ruolo che l'Italia può svolgere in tale processo; in considerazione del fatto che diventa sempre più urgente e doveroso sul piano politico-morale e rispettoso dei diritti umani risolvere i problemi lasciati tuttora aperti dall'esodo di circa 350 mila italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia dopo la fine della seconda guerra mondiale,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché le vicende storiche della Venezia Giulia e della Dalmazia siano adeguatamente inserite nei programmi scolastici ed universitari;

a conferire un riconoscimento formale ai valori civili dell'esodo e dei sacrifici sofferti da queste popolazioni a tutela della propria identità nazionale;

a verificare i seguiti effettivi dati dalle autorità slovene all'intesa raggiunta tra l'Unione europea e la Slovenia. Intesa che consente ai cittadini dell'unione in grado di dimostrare di essere stati residenti per un periodo di almeno tre anni nel territorio dell'attuale Repubblica di Slovenia, di procedere (dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra Unione europea e Slovenia) all'acquisto di beni immobili, senza attendere il periodo minimo transitorio altrimenti previsto per tutti gli altri cittadini dell'Unione europea.

a procedere nel senso di un rinnovato impegno diplomatico nei confronti della Croazia per giungere a soluzioni mutuamente soddisfacenti della questione pendente dei beni immobili degli esuli a suo tempo nazionalizzati dal regime jugoslavo;

a dare, da parte del Governo italiano, una soluzione legislativa alla questione di un equo e definitivo indennizzo per i beni perduti dai profughi istriani, fiumani e dalmati;

a risolvere rapidamente i problemi sociali derivanti dalle disagiate condizioni economiche di molti profughi particolarmente in ragione dell'età, dando piena attuazione alla normativa statale vigente;



a stanziare adeguati finanziamenti statali a favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati che svolgono ricerca scientifica e storica sulle radici culturali delle regioni di provenienza.

**9/229/5.** *(Nuova formulazione)* Giovanardi, Follini, Boato.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 3 della proposta di legge in esame prevede l'istituzione di un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

il successivo articolo 4 assegna al Comitato stesso la predisposizione, entro dicotto mesi dalla sua costituzione, della tabella dei comuni in cui applicare le norme di tutela della minoranza slovena;

a tutt'oggi i dati riguardanti la presenza della minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia sono desumibili dall'ultimo censimento con rilevazione della lingua materna (rilevazione non più attuata dal 1971),

impegna il Governo

a porre in essere le misure necessarie a reintrodurre la rilevazione della lingua d'uso nel prossimo censimento decennale generale della popolazione del 2001;

a trasmettere i dati al Comitato paritetico quale base scientifica ed oggettiva per i propri lavori.

**9/229/6,** Gasparri, Menia, Armaroli.

La Camera,

impegna il Governo

a verificare i seguiti effettivi dati dalle autorità slovene all'intesa raggiunta tra l'Unione europea e la Slovenia. Intesa che consente ai cittadini dell'unione in grado di dimostrare di essere stati residenti per un

periodo di almeno tre anni nel territorio dell'attuale Repubblica di Slovenia, di procedere (dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra Unione europea e Slovenia) all'acquisto di beni immobili, senza attendere il periodo minimo transitorio altrimenti previsto per tutti gli altri cittadini dell'Unione europea;

a procedere nel senso di un rinnovato impegno diplomatico nei confronti della Croazia per giungere a soluzioni mutuamente soddisfacenti della questione pendente dei beni immobili degli esuli a suo tempo nazionalizzati dal regime jugoslavo;

a procedere senza indugio, anche sulla scorta delle recenti e ripetute promesse di esponenti del Governo, a dare soluzione legislativa alla questione di un equo e definitivo indennizzo, per chi lo volesse, delle proprietà perdute in Istria, Fiume e Dalmazia;

ad adoperarsi per ridare alla coscienza nazionale italiana memoria e conoscenza della storia e delle vicende dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, della tragedia delle foibe e dell'esodo di 350.000 italiani, in ciò intervenendo soprattutto nei programmi e nei testi scolastici e universitari;

ad adottare misure di ordine giuridico e finanziario che mirino ad aiutare le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nella loro missione tesa a mantenere e tramandare il loro peculiare patrimonio culturale, nazionale e storico;

ad intervenire nei confronti dei governi sloveno e croato per garantire il mantenimento dei toponimi italiani e la salvaguardia dei monumenti e dei cimiteri, che testimoniano la profondità della presenza della cultura italiana in quelle regioni.

**9/229/7.** *(Nuova formulazione)* (Menia, Gasparri, Armaroli, Paolone, Armani, Porcu, Niccolini).

La Camera,

considerato che la normativa vigente fa obbligo di riconoscere nella documentazione di identità e fiscale la nascita in territorio italiano di tutti coloro che sono nati nei territori che facevano parte del Regno d'Italia prima e della Repubblica italiana poi, prima del trattato di pace del 15 settembre 1947,

impegna il Governo

a vigilare su tutte le amministrazioni dello Stato affinché tale diritto venga pienamente rispettato.

**9/229/8.** Peretti, Giovanardi, Maselli.

La Camera,

al fine dello sviluppo e della promozione della presenza e dell'identità culturale, linguistica, sociale ed economica della minoranza italiana in Slovenia e Croazia;

considerata l'esigenza di sostenere le attività delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nella regione Friuli-Venezia Giulia,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a prevedere fondi a favore delle attività di sostegno per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia, nonché a favore delle attività delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nella regione Friuli-Venezia Giulia.

**9/229/9.** Di Bisceglie, Maselli, Jervolino Russo, Boato, Moroni, Scoca.

La Camera,

considerata l'opportunità che alla previsione di procedure di restituzione e di indennizzo alla minoranza slovena da parte dello Stato italiano per beni dei quali essa sia stata a qualsiasi titolo privata si accompagni un'iniziativa del Governo italiano volta a favorire l'adozione di analoghe misure a favore degli esuli istriani,

impegna il Governo

a operare sul piano diplomatico nei confronti delle Repubbliche di Slovenia e Croazia affinché siano adottate idonee misure per la restituzione agli esuli istriani o ai loro eredi dei beni espropriati dalla Jugoslavia o per la corresponsione di un equo indennizzo.

**9/229/10.** Maselli, Di Bisceglie, Jervolino Russo, Boato, Moroni, Scoca.

La Camera,

all'atto dell'approvazione delle norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto anche delle proposte avanzate dall'unione italiana di Fiume e dagli appartenenti alla comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia

impegna il Governo

a rifinanziare, in modo significativo ed adeguato, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 che, prorogate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1998, n. 89, verranno a scadere il 31 dicembre 2000.

**9/229/11.** Massa, Maselli, Di Bisceglie, Jervolino Russo.

|

*DISEGNO DI LEGGE: S. 3504 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO, COORDINAMENTO POLITICO E COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI UNITI DEL MESSICO, DALL'ALTRA, CON ATTO FINALE E RELATIVI ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES L'8 DICEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5451)*

**(A.C. 5451 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l'8 dicembre 1997.

**(A.C. 5451 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5451 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 5451 - sezione 4)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione della discussione e del voto sul disegno di legge di ratifica dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra;

considerando architrave fondamentale dell'accordo l'istituzionalizzazione del dialogo politico al massimo livello, finalizzato al rispetto dei principi democratici e alla tutela e promozione dei diritti fondamentali dell'uomo, posti nell'articolo 1 « alla base delle politiche interna ed estera delle parti »;

ricordando, altresì, che la « Dichiarazione comune dell'Unione europea e del Messico sul dialogo politico », riconosciuta come parte integrante dell'accordo e inclusa nell'Atto finale, ripropone tra gli obiettivi da perseguire e salvaguardare la « comune adesione delle parti alla democrazia e al rispetto dei diritti umani nonché al mantenimento della pace » così come « il sostegno al processo di integrazione regionale e la promozione di un clima di comprensione e tolleranza tra popoli e culture »;

preoccupata per il permanere di gravi e diffuse violazioni dei diritti umani in alcuni stati del Messico, fra i quali Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, che vanno dagli arresti illegali da parte della polizia ad attività delittuose di gruppi paramilitari, come testimoniate non solo dalle denunce di Amnesty International e di varie organizzazioni civili messicane ed europee ma anche dalle recenti dichiarazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Mary Robinson e dalla relatrice sulle sparizioni e sulle esecuzioni extragiudiziali Asma Jahangir dopo la loro visita in Messico;

richiamando la nota presentata il 3 aprile di quest'anno a Bruxelles da una delegazione del Parlamento europeo sulla situazione messicana, in particolare condividendone l'allarme sullo stallo totale in cui versano i negoziati di pace in Chiapas tra il Governo e l'esercito zapatista di liberazione nazionale (EZLN), fermi agli accordi di San Andres del febbraio 1996;

auspicando che le recenti elezioni politiche generali, che hanno visto lo storico

risultato dell'alternanza realizzarsi nella istituzione chiave del sistema politico messicano, quello della Presidenza della Repubblica, carica mantenuta ininterrottamente dal Partito rivoluzionario istituzionale dal 1929, possano produrre finalmente nuovi negoziati di pace e riforme istituzionali e sociali adeguate,

impegna il Governo

a predisporre, nell'ambito della riforma dei trattati istitutivi dell'Unione europea, una proposta di coinvolgimento del Parlamento europeo che preveda di affidargli il compito di vigilare sul rispetto della clausola democratica inserita nella Convenzione generale UE-Messico e in altri accordi futuri di simile portata;

ad attivarsi affinché la dichiarazione congiunta sul dialogo a livello parlamentare UE-Messico possa trasformarsi nella proposta di istituzionalizzare uno specifico ruolo del Parlamento europeo e del Congresso messicano proprio sul terreno della tutela e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo, prevedendo la stesura di un rapporto annuale da parte del Parlamento europeo basato su attività di monitoraggio dei diritti umani e su fonti di informazione e di giudizio di origine anche non governativa;

a proporre all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di aprire, in accordo con il Governo messicano, un Segretariato permanente in Messico con il compito di seguire da vicino la situazione, come già proposto dal Parlamento belga;

a sostenere la ripresa urgente del processo di pace in Chiapas tra Governo messicano ed EZLN come unica via di soluzione del conflitto e insieme come opportunità per avviare una grande riforma federalista dell'assetto istituzionale più rispettoso dei diritti delle minoranze e dei popoli indigeni;

a valorizzare i ben 29 campi di cooperazione previsti dall'accordo nel settore sociale e in materia di lotta alla povertà, di salvaguardia ambientale, di cooperazione

regionale, di tutela dei consumatori e di promozione culturale, in particolare concertando con il Governo messicano strategie comuni in sintonia con il preambolo dell'accordo di partenariato in cui le parti attribuiscono fondamentale importanza ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale del vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutosi a Copenaghen nel 1995 e al principio dello sviluppo sostenibile enunciato nell'Agenda 21 della Dichiarazione di Rio del 1992.

**9/5451/1.** Pezzoni, Giovanni Bianchi, Lecce, Morselli, Trantino.

La Camera,

in occasione della discussione e del voto sul disegno di legge di ratifica dell'accordo di partenariato e coordinamento politico tra la Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra,

considerando con soddisfazione lo svolgimento in Messico di elezioni libere provviste di autentiche garanzie di correttezza e trasparenza, garantite dall'IFE e da osservatori internazionali, con la partecipazione di una delegazione del Parlamento italiano e di una delegazione del Parlamento europeo, che hanno portato per la prima volta dal tempo di Francisco Madero ad una alternanza democratica nella presidenza della repubblica;

preoccupata per la presenza di gravi e diffuse violazioni di diritti umani in diversi stati del Messico tra i quali Chiapas, Guerrero Oaxaca e Campeche che comprendono arresti illegali da parte della polizia, attività delittuose di gruppi paramilitari, la diffusione del traffico della droga anche con la complicità di apparati di Stato, una storica tradizione di intimidazione e violenza politica oltre che di

brogli e falsificazioni elettorali da parte delle forze che hanno governato il Messico nel passato;

richiamando la nota presentata il 3 aprile di questo anno a Bruxelles da una delegazione del Parlamento europeo sulla situazione messicana, in particolare condividendo l'allarme per lo stallo dei negoziati di pace in Chiapas tra governo ed Ezin;

sottolineando che l'impegno alla tutela dei diritti umani e al rispetto dei principi democratici è parte integrante e fondamentale dell'accordo;

rivendicando il sostegno dato dall'Italia ed in particolare dal Parlamento italiano al processo di democratizzazione che culmina nelle recenti elezioni alla presidenza della repubblica;

impegna il Governo

ad una collaborazione sempre più stretta e fattiva tra l'Europa e il Messico democratico per consolidare e completare il percorso verso una democrazia matura, a valorizzare i contenuti dell'accordo in materia di lotta alla povertà, salvaguardia ambientale, cooperazione regionale, tutela dei consumatori e promozione culturale con particolare attenzione al settore delle piccole e medie imprese, fondamentale per lo sviluppo del Messico e nel quale l'Italia ha tradizioni ed esperienze di straordinario interesse e riconosciute a livello mondiale oltre che a favorire una intensificazione della cooperazione interparlamentare tra il Parlamento europeo ed italiano ed il congresso messicano in particolare sul terreno della tutela dei diritti umani e dei principi democratici.

**9/5451/2** Buttiglione, Tassone, Volontè, Grillo, Teresio Delfino, Cutrufo.